

tengono a casi speciali dell'istituto da ciascuno di essi rappresentato. Sulla necessità di unificare la legislazione in quanto si attiene alla materia della spedalità nessun dubbio è stato sollevato: si è accennato da qualcuno a qualche pericolo di mutamento di usi burocratici o a qualche spostamento di interessi, ma è evidente che unificandosi le norme non si potrà evitare qualche cambiamento per talune parti del Regno che oggi hanno speciali consuetudini o regole. Il primo punto delle conclusioni: necessità di ottenere l'unificazione promessa fino dal 1890 entro il triennio e neppur mai proposta, non può che esser approvato. Ma, come ben disse il ministro guardasigilli nel discorso inaugurale del Congresso, se il Governo intende tener conto dei voti del Congresso in quanto presenterà proposte concrete, occorre concretare i concetti principali cui la nuova legge dovrebbe ispirarsi. A questo proposito occorre richiamare al tema la discussione che ha un po' divagato; si è p. es. accennato a questioni come quella degli inabili: essa è estranea al tema che ci occupa: è purtroppo questione grave in cui si è veduta la molta insipienza e l'impotenza dell'amministrazione nostra che è stata incapace di applicare poche e chiare norme, e per l'incapacità propria spaventata è giunta a sospender persino una legge con una circolare, ciò a cui le autorità si sono prestate per quel poco senso della legalità che è fra noi, ma la questione non ha nulla a che fare colla spedalità. Per questo occorre distinguere i ricoveri d'urgenza dagli altri. Per i ricoveri d'urgenza ben poco è da variare alle norme provvisoriamente in vigore; e le proposte della relazione non sono state combattute che da chi ha sostenuto doversi stabilire come domicilio di soccorso quello d'origine. Ma le conclusioni della relazione non implicano affatto la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro della dibattuta questione del domicilio di soccorso: la legge sulle spedalità accetta quel domicilio che per le norme generali è stabilito quale domicilio di soccorso sia esso quello della dimora quinquennale o biennale o di origine o di residenza. D'altra parte qualora si approvi che il rimborso alle amministrazioni ospedaliere sia fatto dal Comune che emise l'ordinanza di ricovero cessa per gli ospedali ogni ragione di interessarsi del domicilio di soccorso. Ha sentito alludere a difficoltà ed a ritardi per l'ordinanza, ma egli non crede possibile, salvo casi eccezionalissimi, che si debba perder molto tempo per riconoscere se in un ricovero vi ha urgenza, e d'altro lato accetta che nelle conclusioni si aggiunga alla parola